



PROVINCIA DI PORDENONE

**Bando per la concessione di sussidi per l'abbattimento a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi precedentemente sfitti a locatari meno abbienti, ai sensi dell'art.6 – secondo periodo L.R.6/03.**

**Termine ultimo di presentazione delle domande: 17 APRILE 2014**

## ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Vista la Legge Regionale 07.03.2003 n.6 art.6 "Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica – sostegno alle locazioni";

Vista la Legge 09.12.1998 n.431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";

Visto il Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n.0149/Pres. del 27.05.2005 pubblicato il 08.06.2005 sul B.U.R. n.23 che approva il "Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della L.R. n°6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 30.11.2011 n.16 "Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale";

Vista la Legge Regionale 29.12.2011 n.18 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 2012)" art.6 comma 129 che sostituisce la lettera e) del comma 1 dell'art.7 della L.R.06/2003;

Vista la Legge Regionale 31.12.2012 n.27 "Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale (Legge Finanziaria 2013)";

Vista la Legge Regionale 22.03.2012 n.5 "Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondi di garanzia per le loro opportunità";

Vista la nota della Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici – Servizio Edilizia N.Prot.pmt/201/0002685 del 28.01.2014.

## PUBBLICA IL BANDO

**per l'erogazione di sussidi a soggetti pubblici e privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti - Anno 2014.**

Tale intervento è finalizzato alla concessione di sussidi a soggetti pubblici e privati che mettono a disposizione per la prima volta, alloggi **ad esclusione di quelli di edilizia residenziale sovvenzionata** a favore di locatari meno abbienti.

## Requisiti soggettivi

Per essere ammessi a beneficiare del sussidio, i soggetti pubblici e privati proprietari di un alloggio sfitto alla data di pubblicazione del presente Bando e che viene messo per la prima volta a disposizione di locatari meno abbienti, devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi, **alla data di presentazione della domanda**:

- a) essere maggiorenne;
- b) essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia (D.Lgs.30/2007);
- c) essere cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (D.Lgs.3/2007) ovvero essere cittadino extracomunitario in possesso della carta di soggiorno ovvero cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (art.41 D.Lgs.286/98);

- d) essere residente nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi;
- e) essere proprietario dell'immobile posto sul territorio regionale, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che per la prima volta viene messo a disposizione di locatari meno abbienti;
- f) aver stipulato successivamente all'emanazione del bando comunale un contratto di locazione, regolarmente registrato, di durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 2 della legge 431/1998, in relazione ad un immobile precedentemente sfitto, con un conduttore avente i requisiti indicati nel paragrafo successivo (**Requisiti dei conduttori**);
- g) non aver presentato e non presentare richiesta ad altro Comune per beneficiare del contributo di cui al presente bando riferito allo stesso contratto.

Per i soggetti pubblici sono richiesti i requisiti di cui ai punti e), f) e g).

### **Requisiti dei conduttori**

Ai fini della concessione del sussidio, il conduttore cui il locatore dà in affitto l'immobile, deve essere in possesso dei seguenti requisiti, **alla data di presentazione della domanda**:

- 1) avere un Indicatore della Situazione Economica (**I.S.E.**), riferito al nucleo familiare, **non superiore ad € 31.130,00**;
  - 2) avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**I.S.E.E.**), riferito al nucleo familiare, **non superiore ad € 11.150,00 (fascia A)** e l'incidenza del canone annuo sull'I.S.E. non deve essere inferiore al 14%;  
**ovvero**  
avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**I.S.E.E.**), riferito al nucleo familiare, **non superiore ad € 16.420,00 (fascia B)** e l'incidenza del canone annuo sull'I.S.E. non deve essere inferiore al 24%.
  - 3) Per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell'indice **I.S.E.E.** (punto 2) è aumentato del 20% e quindi sarà pari ad **€ 13.380,00 (fascia A)** e pari ad **€ 19.704,00 (fascia B)**.
- Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt.46 e 47 su apposita modulistica da parte del locatore richiedente.

### **TIPOLOGIA DEL CONTRATTO ED ALLOGGIO**

Il contratto deve essere stipulato successivamente all'emanazione del bando, regolarmente registrato ed avere durata quadriennale (ovvero triennale per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 2 della L.431/98). **La domanda va consegnata entro e non oltre le ore 18,00 del 17 APRILE 2014.**

Sarà cura del proprietario fornire entro tre (3) mesi dalla data di presentazione della domanda, fotocopia del contratto debitamente registrato, pena l'esclusione dal beneficio.

Sono esclusi gli alloggi dichiarati inabitabili, inagibili ed anti-igienici.

### **Determinazione del sussidio**

- 1. L'entità del sussidio è determinato nella misura forfetaria del 60% del canone annuo, limitatamente alla prima annualità, risultante da ogni singolo contratto di locazione stipulato per un periodo di almeno quattro anni (ovvero tre anni per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 2 della L.431/98) regolarmente registrato. In ogni caso il contributo non può superare l'importo di € 3.100,00.
- 2. L'erogazione del sussidio agli aventi diritto è subordinata all'assegnazione delle risorse da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia; qualora le risorse stesse dovessero essere insufficienti a coprire le richieste accolte, il sussidio spettante a ciascun beneficiario verrà rideterminato proporzionalmente alle risorse disponibili.

## Informazioni e precisazioni

Il Comune declina ogni responsabilità per mancata ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento, per erronea o mancata indicazione dell'indirizzo, residenza, numero telefonico.

Il Comune declina ogni responsabilità per domande non pervenute in quanto inesatte per errata indicazione del destinatario da parte del richiedente, per disguidi postali e/o disservizi o a causa di forza maggiore.

Il Comune, qualora non riceva per tempo la documentazione necessaria completa entro i termini stabiliti (**17 APRILE 2014**), considererà le domande incomplete non ammissibili.

La domanda di sussidio si intende resa con la formula dell'autocertificazione, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000. La firma in calce alla domanda deve essere apposta per esteso in forma leggibile.

Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n°109 e dell'art.71 del D.P.R.445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Il Comune di San Vito al Tagliamento si riserva di inviare i nominativi dei richiedenti all'Autorità competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art.76 del D.P.R.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato.

I richiedenti il beneficio all'atto di presentazione della domanda devono rilasciare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte delle Amministrazioni Comunale, Regionale e degli Enti che forniscono servizi di elaborazione di dati ed attività ad essi funzionali, ai sensi del decreto legislativo n°196/2003.

## Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda di sussidio, compilata su apposito modello predisposto e disponibile presso il Servizio Sociale – Via Fabrici n.31, va presentata dal proprietario dell'unità immobiliare nell'orario di ricevimento al pubblico dell'Ufficio Amministrativo del Servizio Sociale.

Il presente bando di concorso ed il modulo domanda sono disponibili anche sul sito internet del Comune di San Vito al Tagliamento all'indirizzo: <http://sanvitoaltagliamento.insiel.it/>

Le domande dovranno essere presentate, a partire **dal 17 marzo 2014 e fino al 17 aprile 2014 (entro e non oltre le ore 18,00 del 17.04.2014)**, con le seguenti modalità:

- 1) **Consegna a mano:** farà fede la data del timbro di ricevuta da parte degli Uffici competenti (Uffici Protocollo e Servizi Sociali);
- 2) **Trasmissione a mezzo postale (esclusivamente RACCOMANDATA A.R.):** farà fede il timbro postale di partenza (entro i termini di scadenza del bando: ora e giorno), al seguente indirizzo:

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI - Via Fabrici n°31  
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

## Documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente deve allegare alla domanda la seguente documentazione:

- fotocopia contratto di locazione;
- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
- fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero della carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

La domanda prevede l'autocertificazione dell'ISE/ISEE (in corso di validità) del conduttore.

## **Ricevuta**

Il funzionario incarico provvederà a rilasciare apposita ricevuta recante la data di avvenuta consegna. La ricevuta non costituisce accettazione della domanda e neppure certificazione del diritto di poter usufruire del beneficio, ma solo attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza agli Uffici Comunali.

La ricevuta non costituisce certificazione di regolarità dell'istanza prodotta. L'istante non potrà opporre, neppure in giudizio, la ricevuta quale documento comprovante la regolarità dei dati contenuti nella propria domanda.

## **Disposizioni finali**

Ai sensi della L.241/90, si comunica che:

- il funzionario responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni A.S. dott.ssa Bruni Giuseppina;
- referente per l'istruttoria è la Rag. Brusin Lara.

Ogni ulteriore informazione può essere richiesta al Servizio Sociale dei Comuni – via Fabrici n°31, ai seguenti numeri di telefono:

**0434/843411**

San Vito al Tagl.to, 11.03.2014

L'Assessore alle Politiche Sociali  
F.to dott. Piero Maronese

Il Sindaco  
F.to On. Antonio Di Bisceglie